



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo
"L.B. ALBERTI"

REGOLAMENTO

DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI DURANTE L'INGRESSO, LA
PERMANENZA E L'USCITA DALLA SCUOLA.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo "L.B. ALBERTI"

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della "responsabilità solidale" fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: "I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti pubblici".

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, **l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.** Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che **la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave.** In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo "L.B. ALBERTI"

scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante

Anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...]". Il profilo dell'Area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito degli assistenti tecnici di garantire "l'efficienza e la funzionalità" dei laboratori e il "supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche" implica un controllo sul corretto uso degli strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei laboratori da parte degli alunni.

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione

Art. 1

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Con l'introduzione della nuova organizzazione della didattica per "aule tematiche", durante gli spostamenti degli studenti e durante gli intervalli, i docenti sorveglieranno l'area esterna adiacente all'aula presso la quale stanno svolgendo il proprio orario di servizio. L'intervallo, come la pausa pranzo, fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto, i docenti sono tenuti a mettere in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.
4. Nei cambi che non coincidono con gli intervalli, i docenti termineranno l'attività didattica 5 minuti prima del suono della campanella. Coloro che:
 - devono proseguire la loro attività nella stessa aula vigileranno sugli studenti secondo quanto indicato al punto 3, accertandosi che questi si rechino ordinatamente presso l'aula,
 - terminano il proprio orario di servizio, attenderanno il suono della campanella che sancisce la fine dell'unità oraria prima di lasciare l'aula,
 - devono recarsi in un'aula diversa potranno usufruire dei 5 minuti per lo spostamento.
5. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “L.B. ALBERTI”

7. I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in cui manchi il docente di quella classe.
8. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
9. Durante l'intervallo e i cambi di classe da parte degli studenti, **i collaboratori scolastici** collaborano con i docenti e sono preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite, con particolare attenzione al rispetto del divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni della scuola.
10. In caso di ritardo di uno o più docenti all'inizio delle lezioni, i collaboratori scolastici dovranno vigilare sugli studenti fino all'arrivo del docente o dei docenti. In caso di eccessivo ritardo, i collaboratori segnaleranno l'accaduto al Dirigente scolastico o al suo staff. Qualora si verificano più “classi scoperte”, il collaboratore scolastico vigilerà con maggiore attenzione sulla classe con **gli studenti più giovani**.
11. Durante gli intervalli, i collaboratori scolastici presteranno particolare attenzione ai corridoi dove sono allocati i distributori automatici e alle zone in cui sono posizionati gli armadietti.
12. È in genere da evitare l'allontanamento momentaneo dall'aula di uno o più alunni, perché non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell'ora di lezione.
13. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali.
14. La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell'art. 19 del D.Lgs. 81/2008, Testo Unico sulla Sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio.
15. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e gli eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per consentire l'individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento.
16. Disposizioni particolari riguardano **il divieto di uso dei cellulari**, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione. *Si veda il Regolamento di Istituto che ne norma l'utilizzo.*
17. Si ricorda che l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti utilizzino impropriamente i cellulari durante le ore di lezione, che avrebbero dovuto depositare negli armadietti, i docenti provvederanno al momentaneo ritiro, annotando l'accaduto sul registro di classe, dopo che sono stati raggiunti da un richiamo verbale. In caso di uso reiterato, si procederà con una nota disciplinare. I cellulari ritirati dagli studenti dovranno essere riposti negli armadietti dagli stessi studenti nell'ora successiva.
18. La sorveglianza dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale A.T.A.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “L.B. ALBERTI”

19. **I collaboratori scolastici** collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
20. I collaboratori scolastici o gli ass. tecnici dei laboratori dovranno:
- essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni (ciascuno per la propria competenza), in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
 - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate;
 - impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni.
21. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono comunicarle prontamente al D.S.G.A. e/o al D.S..
22. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
23. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:
- controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - controllare il flusso degli studenti durante i cambi dell'ora;
 - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;
 - segnalare immediatamente, nell'ordine, al Vicepresidente, ai Collaboratori del D.S. e, successivamente, al D.S. qualsiasi comportamento anomalo che possa creare pericolo;
 - rimanere costantemente nel piano o parte di esso a loro affidato per controllare i movimenti degli alunni.

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche (visite guidate/viaggi di istruzione) è affidata con incarico del Dirigente Scolastico.

La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche, visite guidate o viaggi d'istruzione, dovrà essere costantemente assicurata dal docente accompagnatore, per il quale tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione. L'insegnante accompagnatore è tenuto anche ad illustrare agli alunni le finalità didattiche e i contenuti culturali dell'attività didattica in esterna, avendo cura di effettuare le dovute azioni propedeutiche. È obbligatorio che ogni alunno partecipante all'attività didattica sia coperto da polizza assicurativa contro gli infortuni.

La vigilanza sugli studenti va esercitata costantemente ed in tutte le attività; i docenti sono responsabili del comportamento degli studenti. In particolare, si ricorda che gli studenti, nel corso dell'intero viaggio e/o uscita e/o attività con pernottamento, non possono mai essere lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza di docenti accompagnatori.

I docenti devono prestare adeguata cura al momento dell'effettiva fruizione di vettori e strutture ricettive



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “L.B. ALBERTI”

(alberghiere, presso famiglie, ecc..), per evitare che gli studenti siano esposti a pericoli e rischio per la propria incolumità.

In caso di soggiorno presso strutture ricettive, è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per verificare ed eventualmente segnalare al responsabile della struttura la presenza di potenziali pericoli o aree a rischio (terrazze, balconi, solai, aperture verso l'esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento (ad es.: richiedere l'immediata sostituzione della camera e/o impartire adeguate indicazioni, tramite le figure di coordinamento ed organizzazione delle attività in fase di svolgimento, per la ricerca di altra struttura).

Il Presente regolamento è approvato in Consiglio di Istituto con delibera n° 23 del 15 ottobre 2024.